

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2628

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABRIZIO DI STEFANO, RICCARDO GALLO

Introduzione degli articoli 28-*sexies* e 48-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di cessione dei crediti e di compensazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Presentata l'11 settembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei ritardi dei pagamenti da parte dello Stato e degli enti locali nelle transazioni commerciali è stato affrontato, agli inizi della corrente legislatura, con una serie di interventi normativi volti a dare attuazione alle direttive dell'Unione europea sulla materia.

Pur in presenza di tali misure, l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione costituisce, nell'attuale fase di crisi economica, un elemento di persistente debolezza della struttura finanziaria delle imprese, per le quali la disponibilità di credito è uno degli elementi necessari per evitare la mancanza di liquidità e acquisire un'adeguata capacità competitiva. Il

problema dei debiti commerciali assume particolare rilievo, sia per il sistema delle imprese creditrici sia per gli enti locali e le regioni, posto che la parte preponderante dell'intera massa debitoria della pubblica amministrazione è costituita dalle passività delle amministrazioni locali, nell'ambito delle quali sono rilevanti i debiti del settore sanitario.

L'entità del problema è emersa con chiarezza dalle relazioni annuali del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, presentate negli ultimi anni, in cui sono apparsi chiari i numerosi rilievi critici riguardanti soprattutto le imprese che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, le quali, in misura ancora più forte rispetto alle imprese che

operano con le committenze private, sono da sempre soggette a un onere aggiuntivo, rappresentato dall'ulteriore costo che le stesse devono sostenere per fare fronte al divario, spesso assai considerevole, tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito. La conseguenza è che questo fenomeno distorsivo colpisce in maniera irreversibile le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire definitivamente dal sistema.

Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge intendono affrontare tale insostenibile situazione. I numerosi richiami rivolti al nostro Paese — da ultimo quello del 31 marzo 2014 dell'ex Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, il quale ha annunciato l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 2011/7/UE (recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013) sui tempi di pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione — impongono una rapida inversione di rotta.

Pertanto, al fine di garantire alle imprese titolari di tali crediti una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea, la presente proposta di legge reca disposizioni volte all'accelerazione dello smaltimento dei crediti maturati alla data del 31 dicembre 2013 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei titolari dei medesimi, attraverso l'introduzione delle procedure di compensazione, tramite la cessione legale dei crediti stessi alle imprese fornitrici nei confronti delle quali sussista una posizione debitoria. Tali procedure di compensazione sono inoltre soggette alla condizione del versamento di un contributo di scopo, finalizzato a finanziare alcuni fondi per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

In dettaglio, il provvedimento, volto a garantire alle imprese titolari di crediti una maggiore tutela contro i ritardi e le

incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni, introduce il sistema della procedura di compensazione (peraltro già prevista dalla vigente normativa), tramite l'introduzione della facoltà di cedere alle rispettive imprese fornitrici i crediti commerciali maturati dalle imprese creditrici di pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2013.

La cessione legale così prevista costituisce un'ulteriore misura, che si affianca alle disposizioni già previste dalla disciplina vigente in tema di pagamento dei debiti commerciali da parte delle amministrazioni centrali e locali, finalizzata a migliorare le precarie condizioni economiche e finanziarie del tessuto imprenditoriale nazionale, in particolare quello delle piccole e medie imprese, causate anche dalla mancanza di liquidità. L'istituto che consente di operare la compensazione dei crediti maturati verso la pubblica amministrazione con somme dovute all'erario a seguito di iscrizione a ruolo è attualmente disciplinato dall'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito (articolo aggiunto dal comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

A tale fine, la presente proposta di legge introduce nel medesimo decreto n. 602 del 1973 gli articoli 28-*sexies* e 48-*ter* in tema di cessione legale dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di conseguente compensazione.

Essi prevedono che, su istanza dell'impresa titolare del credito medesimo, i crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013 nei riguardi delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti certificati secondo le modalità previste dalla vigente disciplina, possono essere ceduti alle imprese fornitrici dell'impresa titolare del credito nel limite dell'esposizione debitoria di quest'ultima verso la stessa impresa fornitrice.

La cessione dovrà essere richiesta con comunicazione elettronica all'Agenzia delle entrate e alla pubblica amministrazione di riferimento nei confronti della quale è maturato il credito. Essa diverrà efficace a seguito di comunicazione inviata dall'amministrazione pubblica debitrice presso gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese interessate, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, con indicazione del relativo importo e della data da cui sarà efficace la compensazione. La compensazione dovrà essere quindi indicata in apposite voci nei bilanci delle imprese cedente e cessionaria del credito e segnalata nella nota integrativa.

Le imprese titolari di crediti, successivamente alle avvenute procedure di cessione, a far data dalla predetta certificazione, potranno trasformare il credito maturato in credito d'imposta compensabile con qualsiasi debito erariale maturato. Le procedure di compensazione sono consentite anche nei confronti di somme iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2014 per tributi erariali, regionali o locali nonché per i contributi previdenziali o assistenziali ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione ai sensi dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.

L'efficacia della procedura di cessione e compensazione è subordinata al previo versamento di un contributo di scopo, da parte dell'impresa titolare del credito verso l'amministrazione, pari al 4 per cento del beneficio ottenuto, ripartito secondo finalità individuate nella presente proposta di legge. Tale contributo di scopo è ripartito in quattro parti eguali tra fondi già esistenti o da costituire in favore di specifiche e determinate materie o categorie sociali ed economiche nonché per la ricostruzione degli edifici pubblici della città dell'Aquila distrutti dal sisma del 2009. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità di attuazione delle disposizioni.

In definitiva, le misure indicate dalla presente iniziativa legislativa, introducendosi all'interno dell'attuale fase sociale ed economica particolarmente difficile e turbolenta, anche a causa degli ostacoli che rendono difficile l'accesso al credito bancario, intendono sostenere le imprese in particolare quelle di piccola e media dimensione, che risentono in maniera grave della mancanza di liquidità, i cui titolari, in possesso di fatture che incontrano gravi difficoltà a riscuotere a causa dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, versano in condizioni economiche e finanziarie sempre più precarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 28-*quinquies* è inserito il seguente:

« ART. 28-*sexies*. — (*Cessione legale dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni*). — 1. I crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture e appalti nei riguardi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle società a prevalente partecipazione pubblica, e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 143 del 21 giugno 2012 e n. 152 del 2 luglio 2012, nonché ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, su istanza dell'impresa titolare del credito medesimo possono essere ceduti alle imprese fornitrici di quest'ultima nel limite dell'esposizione debitoria di quest'ultima verso la stessa impresa fornitrice.

2. La cessione è richiesta dall'impresa titolare del credito mediante comunicazione contenente l'indicazione dell'importo da cedere e l'attestazione del versamento del contributo di cui al comma 3, inviata per posta elettronica certificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'Agenzia delle entrate e alla pubblica amministrazione nei confronti della quale è maturato il credito. L'amministrazione pubblica debitrice, entro trenta giorni dalla ricezione della richie-

sta, trasmette la presa d'atto della cessione o il suo diniego motivato mediante comunicazione inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese interessate, ai sensi del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La cessione diviene efficace dalla data di invio della presa d'atto.

3. La cessione è ammessa previo versamento di un contributo di scopo pari al 4 per cento del credito da cedere, che è ripartito come segue:

a) 25 per cento al Fondo per l'istruzione e la formazione;

b) 25 per cento al Fondo di garanzia per l'artigianato istituito dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle piccole e medie imprese;

c) 25 per cento al Fondo per l'attrazione degli investimenti culturali;

d) 25 per cento al fondo per la ricostruzione degli immobili pubblici della città dell'Aquila a seguito del sisma del 2009.

4. La cessione, divenuta efficace, è indicata in apposite voci nei bilanci delle imprese cedente e cessionaria del credito e segnalata nella nota integrativa. Essa dà titolo alla compensazione di cui all'articolo 48-ter »;

b) al capo I del titolo II è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 48-ter. — (Compensazione di crediti verso le pubbliche amministrazioni ceduti dal creditore). — 1. Le imprese cessionarie di crediti ai sensi dell'articolo 28-sexies, a decorrere dalla data in cui la cessione è divenuta efficace e a condizione che sia iscritta nel bilancio, possono trasformare il credito ceduto in credito d'imposta compensabile con qualsiasi debito erariale maturato. La compensazione è consentita anche con le somme iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2014, con tributi erariali, regionali o locali e con le somme dovute per contributi previdenziali o as-

sistenziali ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione del debito ceduto, ai sensi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 143 del 21 giugno 2012 e n. 152 del 2 luglio 2012, nonché ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 28-*sexies* e del presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0025270